



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|------------------------|------------------|
| FRANCO DE STEFANO | Presidente |
| PASQUALE GIANNITI | Consigliere |
| ANNA MOSCARINI | Consigliere |
| RAFFAELE ROSSI | Consigliere |
| CARMELO CARLO ROSSELLO | Consigliere-Rel. |

Oggetto:

RESPONSABILITÀ
CIVILE GENERALE
Ud.09/02/2023
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32471/2019 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) domiciliato *ex lege* in (omissis)

)

– Ricorrente –

Contro

(omissis) I (omissis) ,
elettivamente domiciliato in (omissis)

– Controricorrente –

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 325/2019 depositata il 24/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 04/04/2007 (omissis) (omissis) (odierno ricorrente) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia il Patronato (omissis) (odierno resistente) al fine di sentirlo



condannare al pagamento della somma di euro 149.500,00 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente sofferti a causa della condotta inadempiente, negligente e imperita posta in essere dal Patronato, che lo indusse ad aderire alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte della (omissis), in base ad un errato conteggio consegnatogli dagli operatori di quest'ultimo.

2. Costituitosi in giudizio, il Patronato (omissis) ccepì il difetto di legittimazione passiva e contestò l'infondatezza della domanda attorea, sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto della domanda.
3. La causa venne istruita mediante prova testimoniale e CTU contabile.
4. Con sentenza n. 2641/2016 del 23/11/2016 il Tribunale di Perugia accertò la responsabilità del Patronato (omissis) ex art. 2049 cod. civ. e lo condannò al risarcimento del danno per aver indotto il (omissis) ad aderire alla proposta della (omissis) istituto del quale il (omissis) era dipendente, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, su incentivo all'esodo con accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese del Credito.
5. Avverso detta sentenza il Patronato (omissis) propose appello chiedendone la riforma integrale.
6. Con sentenza n. 325/2019 del 25/04/2019, oggetto di ricorso, la Corte d'appello accolse il gravame, riformò la sentenza impugnata e condannò il (omissis) al pagamento delle spese del giudizio.
7. Avverso la predetta (omissis) (omissis) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui (omissis) esiste con controricorso.
8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
9. Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 e dell'art. 1325 n. 4 c.c. in relazione all'art. 360, I° comma, n. 3 c.p.c.". Il ricorrente censura la decisione della Corte d'appello laddove ha ribaltato il *decisum* del Tribunale circa l'effettiva esistenza di un mandato (seppur verbale) tra il ricorrente e il patronato resistente. Espone al riguardo che dalle risultanze probatorie emergerebbe la sussistenza di tutti i presupposti, in fatto e in diritto, per confermare l'esistenza, tra esso ricorrente e (omissis) di una relazione qualificata, persistente e prolungata nel tempo, produttiva di obblighi di protezione informativa, la cui violazione è assimilabile alla violazione di obblighi di fonte contrattuale.

Nello specifico, in virtù di tale relazione qualificata, che trova la propria fonte nel "contatto sociale" sopra menzionato, il (omissis) al fine di valutare l'opportunità di risolvere volontariamente il proprio rapporto di lavoro con la (omissis) e, conseguentemente, di accedere al trattamento pensionistico, si era affidato alla competenza, alla professionalità e correttezza di (omissis) Il patronato, nel confermagli il possesso di tutti i requisiti per accedere al prepensionamento e nell'eseguire i conteggi necessari a determinare l'importo della pensione mensile che il (omissis) avrebbe percepito di conseguenza, avrebbe inciso in modo determinante sulla decisione del (omissis) di risolvere il rapporto di lavoro e di andare in pensione, esclusivamente sulla base dei conteggi fornitigli (omissis) poi rivelatisi inveritieri.

In conseguenza delle erronee informazioni fornitegli dai dipendenti di (omissis) il (omissis) una volta aderito alla proposta di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, si vide liquidare una somma di molto inferiore rispetto quella che gli era stata indicata dal patronato, con asserita perdita economica di rilevante entità.



Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale laddove questa ha ritenuto l'esistenza di un mandato meramente verbale, mentre le norme che regolano l'attività dell'ente prevedrebbero esclusivamente il conferimento di uno specifico mandato con rappresentanza redatto per iscritto, nel quale dovrebbe essere altresì specificato l'oggetto della pratica.

Sul punto specifico il ricorrente osserva che l'art. 4 del D.M. 193/2008 prevede che: *"il mandato rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, è trasmesso, a cura di istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo deve contenere: a) l'espressa indicazione del mandatario; b) la data e l'oggetto del mandato; c) l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a trattare la pratica; d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (...)"*.

Dalla richiamata disposizione normativa la Corte territoriale ha tratto il proprio convincimento sulla necessità di un mandato in forma scritta, quale esclusiva modalità di conferimento (omissis) all'istituto di patronato. A detta del ricorrente tale ricostruzione è erronea, violando sia l'articolo sopra riportato che l'articolo 1325 cod. civ., relativo alla libertà delle forme contrattuali. Ciò in quanto dalla lettera dell'art. 4 del D.M. 193/2008 si evincerebbe che la forma scritta è prevista solo come una delle forme – in linea generale quella ordinaria e più diffusa – di conferimento (omissis) al patronato, nulla indicando la norma quanto alla sua necessità ovvero alla sua rilevanza ai fini della validità del mandato stesso.

Richiamandosi al principio per cui le norme secondo cui determinati contratti devono essere posti in essere con una forma particolare sono di stretta interpretazione (per cui la forma libera è la regola, mentre la forma vincolata è l'eccezione), il ricorrente



- ribadisce che il rapporto instauratosi con il patronato, **basato su un** accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, integra un "rapporto di fatto" o un "mandato tacito", il che sarebbe confermato dalla circostanza che (omissis) ha accettato (omissis) da lui fornitogli, in tal modo dimostrando per comportamenti concludenti di avere le competenze, gli strumenti, il mandato e comunque tutto quanto necessario per rispondere al quesito sottoposto dal proprio assistito.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ. *"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360, I comma, n. 3 c.p.c., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, I comma, n. 5, c.p.c."*. A detta del ricorrente, la Corte d'appello ha negato la configurabilità della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. stante la non sussistenza di un generale ed autonomo diritto all'esatta informazione, pur in considerazione delle funzioni e del ruolo del Patronato, nonché per avere la Corte qualificato le informazioni dei dipendenti del Patronato quali mere informazioni private o "consigli".

Il ricorrente censura in particolare la porzione della motivazione della sentenza in cui si legge: *"Nel nostro ordinamento è escluso che possa configurarsi, ai fini della responsabilità da danno ingiusto ex art. 2043 c.c., l'esistenza di un generale e autonomo diritto all'informazione e in particolare, all'informazione esatta e comunque, considerate le funzioni e la natura del patronato e le leggi che ne regolano l'attività, non si può ritenere che mere informazioni private, fornite a mo' di consiglio dai dipendenti del patronato in epoca di molto successiva, rispetto alla domanda di pensione, potessero condizionare una scelta volontaria del (omissis) che doveva essere ben consapevole del fatto che soltanto dall'ente previdenziale poteva ottenere i corretti conteggi, relativi alla sua posizione pensionistica"*.



Ribadito che il diritto/dovere all'informazione esatta configura uno degli obblighi protettivi in cui si articola il contenuto dell'obbligazione nascente da contatto sociale, in via subordinata il ricorrente assume che la responsabilità del Patronato troverebbe comunque la propria origine nel legittimo affidamento da lui riposto sul percepimento di un trattamento pensionistico nella maggior misura erroneamente quantificata (omissis) Aggiunge che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del titolo di responsabilità, (omissis) è chiamato a rispondere del fatto dei propri dipendenti e ausiliari ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. ovvero dell'art. 2049 cod. civ., sussistendo in entrambi i casi tutti gli elementi costitutivi dell'imputabilità richiesti dalla legge.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., "*Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 1 comma, n. 5, c.p.c., anche in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 del c.p.c.*", lamentando che la Corte di Appello ha travisato il contenuto del documento n. 5 di parte attrice (odierno ricorrente, n.d.r.) prodotto in primo grado, stravolgendone il contenuto nonché errando quanto all'autore dello stesso.

Nella sentenza di secondo grado, in merito a detto documento si legge che "*la difesa dell'appellato ha prodotto in atti documento dal quale si ricava che il 22/15/2005 dinanzi al (omissis) rappresentante sindacale dell'organizzazione F.I.S.A.C.-C.G.I.L., fu sottoscritta da parte dell'appellante una dichiarazione, nella quale si legge che il sindacalista accompagnò il (omissis) del Patronato (omissis) una prima volta nel 2003, in epoca anteriore alla risoluzione del rapporto di lavoro, per la verifica dei requisiti pensionistici e una seconda volta, nel giugno 2004 e dopo la risoluzione del rapporto, per il conteggio del trattamento di pensione*" (così a p. 4, ultimo §, della sentenza).



Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha frainteso completamente il senso, la natura, e anche l'autore del documento. L'appellante, infatti, non sottoscrisse alcuna dichiarazione, dato che la dichiarazione di cui al doc. 5 fu sottoscritta dal (omissis) Per cui, a detta del ricorrente, da tale errore emergerebbe la superficialità con cui è stato trattato dal Giudice di secondo grado uno dei documenti più importanti, forse il più importante, del processo.

In conseguenza del travisamento dei suddetti fatti storici, e comunque del loro inesatto inquadramento e della loro non corretta valutazione, in merito ai quali le parti hanno discusso e sui quali la Corte territoriale ha fondato la propria sentenza, a detta del ricorrente la sentenza gravata risulterebbe emessa in palese violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.

4. Sul primo motivo di ricorso. La corte territoriale, falsamente applicando l'art. 4 del D.M. n. 193/2008, ha erroneamente ritenuto che le norme che regolano l'attività dell'ente prevedrebbero esclusivamente il conferimento di uno specifico mandato per rappresentanza redatto per iscritto. Dalla lettera dell'art. 4 del D.M. n. 193/2008 si evince che la disposizione in esame si limita a prevedere quella scritta come una delle forme - in linea generale quella ordinaria e più diffusa - di conferiment (omissis) all'istituto di patronato, nulla indicando quanto alla sua necessità ovvero alla sua rilevanza ai fini della validità del mandato stesso. Piuttosto, la forma del mandato di cui all'art. 4 del D.M. n. 193/2008 sottende una *ratio* protezionistica nei confronti del mandante, essendo predisposta a garanzia e tutela della posizione dell'interessato, quale beneficiario delle prestazioni previdenziali.
- 4.1 Ciò trova ulteriore riscontro nello stesso Statuto (omissis) il quale nulla dispone in merito alla necessità che il Patronato debba ricevere un mandato scritto per l'esercizio delle funzioni e delle attività di informazione, assistenza, tutela, patrocinio e consulenza nel campo della sicurezza sociale, cui è preposto dalla legge.



4.2 La mancata espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali rende operante, nel caso di specie, il generale principio di diritto di libertà delle forme di cui all'art. 1324, n. 4, cod. civ., sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il Patronato sia stato (omissis) del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato.

La sentenza gravata ha pertanto erroneamente sussunto la fattispecie in esame entro una non sostenibile previsione di forma scritta necessaria, senza tenere in debita considerazione il rapporto contrattuale di fatto instauratosi tra il Patronato e il ricorrente.

5. Sul secondo motivo di ricorso. Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. (ex art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ.) e omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.). Esclusa qualsiasi norma che imponga la forma scritta *ad substantiam*, le circostanze dell'accesso del (omissis) (omissis) dei suoi contatti con il dipendente (omissis) risultano incontestate e di per sé sole idonee a fondare la circostanza dell'affidamento di un (omissis)

5.1 Per giurisprudenza di legittimità *"Nell'ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un'informazione erronea in ordine all'avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile l'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale pone a carico dell'INPS l'obbligo di comunicare agli assicurati l'entità dei contributi versati, merita nondimeno tutela, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., l'affidamento dell'assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali privati, per l'attività di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione,*



da esercitare con diligenza. Ne consegue che *grava sull'ente previdenziale l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell'assicurato di cancellarsi dall'albo professionale*" (così Cass, sez. lav., sent. 01/03/2012, n. 3195).

- 5.2 A tale stregua, non risulta corretta la motivazione della sentenza gravata secondo la quale, *"pur non potendosi linea di principio negare tutela alle informazioni inesatte nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (che però generalmente viene inquadrata nella tutela dell'affidamento del contraente e viene ravvisata, giurisprudenza, soltanto in contesti che riguardano le informazioni commerciali), non vi sono elementi a conforto della tesi del primo giudice, secondo il quale potrebbe essere ipotizzata una responsabilità indiretta del patronato per il fatto di propri dipendenti"* (così a p. 5, ultimo §, della sentenza).
- 5.3 La doglianza del ricorrente può essere complessivamente intesa e così riferirsi appunto alla falsa applicazione della norma che disciplina la fattispecie (sebbene venga invocato l'art. 2043 cod. civ., anziché la norma sul contratto d'opera, concluso a forma libera): ed è pertanto fondata.
- 5.4. Una volta ricostruito un rapporto professionale a forma libera, era infatti onere dell'obbligato professionista quello di provare l'esattezza del proprio adempimento (cioè l'erogazione di una informativa compiuta o corretta in relazione al quadro di elementi somministratogli dal cliente lavoratore), sia quanto a nesso causale (che andava verificato senza la considerazione della prima lettera, del 2003, visto che effettivamente le determinazioni in base ad essa erano state superate per gli eventi sopravvenuti).
6. Sul terzo motivo di ricorso. La circostanza relativa al lamentato fraintendimento della Corte territoriale circa il senso, la natura e l'autore del documento prodotto numero cinque in giudizio di primo grado (il cui contenuto è riportato alle pp. 57-58 del ricorso) non è



assunta come determinante della decisione gravata, questa dipendendo dal fatto che occorreva la ricongiunzione dei precedenti contributi assicurativi e che non vi è prova che tanto sia stato richiesto. In ogni caso, il motivo in esame è assorbito dall'accoglimento dei primi due, dovendo riesaminare la corte territoriale il materiale probatorio una volta verificata l'instaurazione di un rapporto professionale a forma libera tra le parti e correttamente ricostruire il nesso causale tra lo svolgimento di questo e la determinazione finale quanto al proprio futuro professionale, non rilevando, con ogni evidenza, quella precedente in relazione alla lettera del 2003, poiché superata dagli eventi sopravvenuti.

7. Per la fondatezza, nei sensi di cui sopra, dei primi due motivi, assorbito l'ultimo, il ricorso è accolto e la gravata sentenza va cassata, con rinvio al medesimo giudice d'appello, in diversa composizione, pure per le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 09/02/2023.

Il Presidente
FRANCO DE STEFANO

